

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) SANTANGELI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUIGI DE LUCA

Seduta del 28/02/2020

FATTO

In relazione a un contratto di prestito contro cessione pro solvendo di quote dello stipendio, anticipatamente estinto nel febbraio 2016, in corrispondenza della rata n. 76 rispetto alle 120 inizialmente previste, il ricorrente, assistito da un'Associazione di sua fiducia, dopo avere esperito reclamo, si è rivolto a questo Arbitro, al fine di ottenere il rimborso dall'intermediario finanziatore delle quote degli oneri e dei premi assicurativi, pagate ma non maturate a seguito della prefata estinzione anticipata.

In particolare, sulla base del criterio *pro rata temporis* ed al netto di euro 198,74 già stornatigli in conto estintivo, il ricorrente ha chiesto la totale cifra di euro 2.936,84, oltre interessi legali dal reclamo, comprensiva di euro 46,12 per "quota interessi ritardato addebito" e di euro 897,00 per tre rate (relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2016) asseritamente incassate dall'intermediario dopo l'estinzione del finanziamento.

Costitutosi, l'intermediario si è opposto all'accoglimento delle domande proposte in ricorso, eccependo:

- la non rimborsabilità delle provvigioni corrisposte al mediatore, trattandosi di costo a remunerazione di attività *up front*;
- l'avvenuto rimborso al ricorrente in conto estintivo di euro 198,74 per commissioni post erogazione non maturate;
- l'ulteriore rimborso a parte istante, con bonifico del 12/10/2016, di euro 20,74 quale residuo estinzione anticipata;



- che la trattenuta del mese di febbraio 2016 era stata già restituita al cliente dal datore di lavoro, come da prodotta evidenza contabile;
- di non aver ricevuto altre somme a titolo di rate non dovute;
- che, successivamente alla ricezione del reclamo e del ricorso aveva tentato inutilmente una conciliazione della lite e che, non avendo ricevuto riscontro dal rappresentante legale del cliente, aveva, comunque, provveduto ad un ulteriore rimborso per oneri commissionali ed assicurativi non goduti, di complessivi euro 864,94, comprensivi di euro 2,76 per interessi legali e di euro 20,00 per spese di procedura.

L'intermediario ha, pertanto, concluso chiedendo che, in ragione di tale ultimo eseguito rimborso, sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Con memoria trasmessa l'8/7/2019, il ricorrente ha dato atto dell'avvenuta ricezione dei rimborsi dedotti dalla resistente, ha rinunciato alla domanda di retrocessione delle quote insolute ed ha conseguentemente ricalcolato in complessivi euro 1.172,16 l'ammontare delle somme da egli richieste.

DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto all'equa riduzione del costo del pattuito finanziamento a seguito dell'anticipata estinzione del medesimo.

Occorre al riguardo premettere che in subiecta materia è di recente intervenuta una decisione dell'11/9/2019 della Corte di Giustizia Europea (sentenza "Lexitor"), con la quale è stato chiarito che, in ipotesi di prematura estinzione di un contratto di credito ai consumatori, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito deve includere tutti i costi posti a carico del medesimo.

Ad esito di tale decisione della CGUE, si è inevitabilmente posta l'esigenza di valutare quali fossero le conseguenze applicative della stessa rispetto al precedente orientamento ABF che, anche concordemente alla normativa secondaria della Banca d'Italia, era sino ad allora pacifico nel reputare che, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, andavano restituite al cliente, oltre ovviamente agli interessi afferenti le ulteriori rate a scadere, le sole quote parti non maturate dei costi relativi ad attività o servizi destinati a trovare realizzazione fino al pagamento dell'ultima rata di rimborso (oneri cc.dd. *recurring*), laddove invece, restava ferma la non rimborsabilità delle voci di costo riferite alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del finanziamento (oneri istantanei cc.dd. *up front*).

Tale questione è stata affrontata e decisa dal Collegio di Coordinamento ABF con decisione n. 26525/2019 che, dopo avere chiarito che le sentenze interpretative della CGUE hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante, oltre che per tutti i Giudici dei Paesi membri dell'Unione, anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto oggetto della resa interpretazione, ha enunciato i seguenti principi di diritto: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.*

Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i



costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring.

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Non appare superfluo aggiungere che, pronunciandosi sul caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto, con la sua anzicennata decisione n. 26525/2019, che, fermo restando quanto sopra chiarito, il criterio a suo avviso preferibile per quantificare la quota di costi *up front* da rimborsare al ricorrente sia quello analogo a quello previsto dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), che rappresentano la principale voce del costo totale del credito disciplinata in via negoziale.

In particolare, per i costi *up front*, questa soluzione è stata ritenuta *“la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa”.*

Tenendo doverosamente conto dei sopra illustrati principi di diritto affermati dal Collegio di Coordinamento ABF con la predetta decisione n. 26525/2019, occorre procedere alla disamina del caso concreto oggetto di ricorso e, dunque, delle voci di costo che vengono in esso in rilievo, per valutare se e in che misura l'incoata domanda di rimborso possa trovare accoglimento, anche avuto riguardo ai rimborsi medio tempore effettuati.

In particolare, l'esame delle voci commissionali oggetto di vertenza consente di affermare quanto segue:

- la *“commissione di istruttoria”*, pattuita in favore della Banca finanziatrice nella misura di euro 2.350,14 ha carattere *recurring*, poiché la relativa clausola fa promiscuo riferimento, oltre ad attività preliminari alla concessione di prestito anche a prestazioni connesse alla gestione del medesimo;
- hanno, del pari, carattere *recurring*, le spese amministrative forfetarie e di notifica, quantificate in euro 200,00, atteso il richiamo contenuto nella relativa clausola, tra le altre, alle spese *“postali”*;
- viceversa hanno natura *up front* sia l'imposta sostitutiva di euro 71,29 sia la commissione di euro 2.870,40, relativa al costo di intermediazione del prestito per l'attività di consulenza e preistruttoria svolta dal mediatore intervenuto nell'operazione in esame;
- infine, in ordine agli oneri assicurativi, indicati in euro 487,61 è da riconoscersi, in difetto di deduzione e prova circa l'esistenza di alternativi criteri di rimborso, che la restituzione della frazione di premio non goduta è da calcolarsi sulla base del generale metodo *pro rata temporis*.

Alla luce delle superiori considerazioni e distinzioni, tenuto conto della vita residua del finanziamento anticipatamente estinto (44 rate residue rispetto alle 120 inizialmente previste) e della necessità di applicare, in ossequio alla richiamata decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, un criterio misto di rimborso - e cioè il *pro rata* per le voci di costo sopra qualificate come *recurring* e la curva degli interessi per quelle, invece, qualificate come *up front* - al ricorrente sarebbero, dunque, spettati in rimborso, in relazione alla prematura estinzione del prestito in disamina, complessivi euro 1.554,86, di cui: euro 861,72 per la commissione di istruttoria, euro 73,33 per spese amministrative e di



notifica, euro 10,69 per oneri erariali, euro 430,33 per commissione di intermediazione creditizia ed euro 178,79 per oneri assicurativi.

Rispetto al superiore complessivo importo di euro 1.554,86 al ricorrente sono stati già retrocessi in conteggio estintivo euro 198,74.

Inoltre, non sfugge al Collegio che è pacifico tra le parti che il ricorrente ha ricevuto un ulteriore rimborso post estinzione di euro 20,74 e che, successivamente al ricorso, gli è stato inviato (tramite raccomandata) dall'intermediario un assegno, emesso il 18/6/2019, di complessivi euro 846,94, comprensivo di euro 20,00 per spese di procedura e di euro 2,76 per interessi, e, dunque, e, dunque, da imputarsi per euro 824,18 ad oneri commissionali ed assicurativi non maturati.

Pertanto, detraendo dall'importo complessivo di euro 1.554,86 che sarebbe stato dovuto in relazione alla prematura estinzione del finanziamento, i sopra indicati importi di euro 198,74, di euro 20,74 e di euro 824,18 (questi ultimi qui, come anzicennato, considerati al netto di spese di procedura e di interessi) va conclusivamente ritenuto e dichiarato che, per gli oneri commissionali ed assicurativi oggetto di vertenza, l'intermediario è tenuto a restituire al ricorrente la residua complessiva cifra di euro 511,20.

Al ricorrente competono, altresì, gli interessi legali su tale importo di euro 511,20 e ciò dalla data del reclamo, quale atto formale di messa in mora, stante che l'intermediario con l'assegno del 18/6/2019 ha provveduto a rimborsare gli interessi legali solo limitatamente alle somme che egli aveva ritenuto dovute e, quindi, non anche per l'anzicennata differenza ancora spettante a parte istante.

Non può, invece, essere accolta, neppure parzialmente, la domanda di parte istante relativa al rimborso di quota degli interessi relativa alla rata in scadenza (formulata per euro 46,12), stante che non è stata fornita dal ricorrente – come era suo onere - la prova dell'assenza di una sua causa debendi e, dunque, dell'indebito da egli dedotto.

Il Collegio da, infine, atto del già avvenuto rimborso al ricorrente di euro 20,00 per spese di procedura, in quanto conteggiate nell'assegno emesso il 18/6/2019. Di esse, dunque, non si tiene conto nel dispositivo della presente decisione.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 511,20, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FABIO SANTANGELI